REGOLAMENTO (CEE) N. 2784/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1984

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1978/80, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1037/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1978/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2356/84 (4), le maggiorazioni e detrazioni che devono essere applicate al prezzo da pagare al produttore nei casi in cui la qualità del prodotto differisca dalla qualità tipo sono specificate nel contratto ; che, qualora le due parti contraenti non riescano ad accordarsi, occorre fissare per la campagna 1984/1985 gli importi delle maggiorazioni e detrazioni applicabili ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1978/80 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Tuttavia, qualora le maggiorazioni e detrazioni non siano specificate nei contratti conclusi per i semi raccolti nella campagna 1984/1985 :

— per ogni punto d'umidità in meno rispetto alla qualità tipo, si applica al prezzo di vendita una maggiorazione dello 0,75 % ;

— per ogni punto d'umidità in più rispetto alla qualità tipo, si applica al prezzo di vendita una detrazione dell'1,5 %. Tuttavia, quando il tasso di umidità è superiore al 17 %, la detrazione da applicare al prezzo di vendita è del 2,3 % per ogni punto di umidità in più rispetto al 17 % ;

— per ogni punto d'impurità in meno o in più rispetto alla qualità tipo, si applica al prezzo di vendita una maggiorazione o una detrazione dell'1 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 46.
(3) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 25.
(4) GU n. L 218 del 15. 8. 1984, pag. 10.